

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 28-29 aprile, 2011



PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

Sede Legale ed Operativa: Via Antonio II n. 32 - Collegno (TO)

Capitale Sociale: € 21.800.917,50 I.V.

Registro Imprese di Torino e P.IVA 03736080015

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati presso la Sala Congressi del Blu Hotel, Via Torino n. 154/156, Collegno (TO) per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 15 in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ovvero, il giorno 29 aprile 2011, in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio 2010 e relative relazioni; deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2010.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Determinazione dei compensi per i Consiglieri di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli 12, 22, 26 e 28 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 29 aprile 2011.

Legittimazione all'intervento

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea, coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 15 aprile 2011 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle evidenze delle proprie scritture contabili.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 15 aprile 2011 non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.primaindustrie.com sezione Investor, Informazioni per gli azionisti). La delega potrà essere trasmessa alla Società a mezzo fax al numero +39 0114117334, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata primaindustrie@pec.serviziottol.it. In tali casi, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegnò o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La Società ha designato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 "TUF" (di seguito "il Rappresentante"), la Servizio Titoli S.p.A., alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea. La delega al Rappresentante deve essere conferita seguendo le indicazioni e mediante lo specifico modulo disponibili sul sito internet della Società www.primaindustrie.com. La delega e le istruzioni di voto devono pervenire a Servizio Titoli S.p.A., C.so Ferrucci 112/A, 10138 Torino entro il 26 aprile 2011 con le modalità indicate sul modulo stesso. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state specificate le istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili, con le medesime modalità di cui sopra, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 26 aprile 2011. Si precisa che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, la Servizio Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante, non è autorizzata ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute. Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possono essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 0110069376.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 16 dello Statuto al quale si rinvia. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, contenenti un numero di candidati non superiore a undici, presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale. Gli Azionisti riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o presentare più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quindi, scaduto il termine nella giornata di domenica 3 aprile 2011, il deposito sarà accettato fino alle ore 12 di lunedì 4 aprile 2011.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Insieme a tali dichiarazioni, entro il medesimo termine, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma IV del D.Lgs. 58/1998 e come indipendente ai sensi del codice di autodisciplina in materia di governo societario promosso da Borsa Italiana S.p.A.. In ciascuna lista contenente cinque o più candidati devono essere indicati almeno due amministratori ciascuno dei quali si qualifichi sia come indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma IV, del D.Lgs. 58/1998 sia come indipendente ai sensi del predetto codice di autodisciplina e almeno un ulteriore amministratore che si qualifichi come indipendente ai sensi del predetto codice di autodisciplina.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, deve pervenire alla Società, unitamente alle liste, o anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (7 aprile 2011), l'apposita certificazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista. La lista per la quale non sono osservate le istruzioni di cui ai precedenti commi è considerata come non presentata.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea con modalità e nei termini riportati nel sito internet della Società www.primaindustrie.com.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono riportati nel sito internet della Società www.primaindustrie.com.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno e la relazione annuale sulla corporate governance sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigenti disposizioni presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società www.primaindustrie.com.

I titolari del diritto di voto hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Gianfranco Carbonato

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
Redatta ai sensi dell'art. 72 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n.
11971/1999, come successivamente modificato.

1. Bilancio di esercizio 2010 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti.

Esame bilancio consolidato 2010.

Signori Azionisti,

Nell'invitarvi ad approvare il bilancio della Vostra Società al 31 dicembre 2010, vi proponiamo di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 3.436.529 come segue:

- Euro 1.586.433 a Riserva Legale
- Euro 1.850.096 a Riserva Straordinaria.

Collegno (TO), 18 marzo 2011



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Gianfranco Carbonato

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Determinazione dei relativi compensi.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, essendo in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31/12/2010 il mandato triennale dell'attuale Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie S.p.A., l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a nominare un nuovo Consiglio per gli esercizi 2011-2013 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di cui all'esercizio 2013 e a determinarne il relativo compenso.

Con riferimento alla determinazione del numero dei componenti, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinarne il numero dei componenti in numero non inferiore a 5 e non superiore a 11.

Il Consiglio attualmente in carica, viste le accresciute dimensioni e la complessità della struttura del Gruppo, propone di determinare il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione in 10, rispetto agli attuali 7 membri. Ciò permetterà, oltre al resto, di garantire anche un accresciuto numero di consiglieri indipendenti in seno al Consiglio di Amministrazione.

Vi invitiamo pertanto a provvedere alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del predetto articolo 16 dello Statuto gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi. Vi invitiamo quindi a provvedere alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del predetto articolo 16 dello Statuto e della vigente normativa in materia si rammenta che:

- L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con voto di lista.
- Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
- Ciascun socio, nonché i soci facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o aderenti a un patto parasociale avente ad oggetto azioni emesse dalla società, non possono

presentare né votare più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi all'interno di una sola lista, a pena di ineleggibilità.

- Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a undici.
- In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.
- Insieme a tali dichiarazioni, entro il medesimo termine, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, comma IV del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e come indipendente ai sensi dei codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato regolamentato sul quale sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla società.
- In ciascuna lista contenente cinque o più candidati devono essere indicati almeno due amministratori ciascuno dei quali si qualifichi sia come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.Lgs 58/1998 sia come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratori Indipendenti") e almeno un ulteriore amministratore che si qualifichi come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratore Indipendente Corporate").
- Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, deve pervenire alla società, unitamente alla lista, apposita certificazione attestante tale titolarità con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorno prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.
- La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui ai precedenti commi è considerata come non presentata.
- All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno, nel caso in cui tale numero totale sia stato individuato in non più di sette membri, ovvero saranno tratti un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come preventivamente stabilito

dall'assemblea, meno due, nel caso in cui tale numero totale sia stato individuato in più di sette membri;

b) dalla successiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 147 ter, III comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato come primo nell'ordine progressivo della lista medesima, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in non più di sette, ovvero vengono tratti due consiglieri nelle persone dei primi due candidati nell'ordine progressivo della lista, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in più di sette.

- In ogni caso ai fini della nomina e del riparto dei consiglieri non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse.
- Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino alla concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.lgs. 58/1998, saranno tratti dalla prima lista uno o due Amministratori Indipendenti che risulteranno eletti in luogo dell'ultimo e penultimo candidato, eletti nella medesima lista, che non siano Amministratori Indipendenti.
- Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi del codice di autodisciplina in materia di governo societario promosso dalla società di gestione del mercato regolamentato su cui sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla società, risulterà altresì eletto l'Amministratore Indipendente Corporate più alto in graduatoria nella prima lista in luogo dell'ultimo eletto in graduatoria della medesima lista che non sia un Amministratore Indipendente.
- In caso di mancata presentazione di liste, di sostituzione o integrazione di amministratori in un consiglio di amministrazione già nominato o, comunque, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina degli amministratori con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Alla luce di quanto esposto, Vi invitiamo pertanto a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, esprimendo il Vostro voto in favore della lista da Voi presentata, da soli o unitamente ad altri azionisti, ovvero, nel caso in cui non abbiate presentato o concorso a presentare alcuna lista, in favore di una delle liste presentate.

In relazione a quanto sopra, siete altresì chiamati ad autorizzare, ove del caso, l'esercizio delle attività concorrenti da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2390 del codice civile

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto spetta all'Assemblea eleggere a maggioranza, tra gli amministratori nominati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Vi invitiamo dunque a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Vi ricordiamo, da ultimo che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che il compenso annuo lordo di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, determinato con delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2008, è pari a Euro 20.000.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Collegno (TO), 18 marzo 2011



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Gianfranco Carbonato

Unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria - Modifiche degli articoli 12, 22, 26 e 28 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al punto all'ordine del giorno dell'Assemblea riunita in sede straordinaria, siete chiamati a discutere e deliberare sulla proposta di modifica di talune disposizioni dello statuto di Prima Industrie S.p.A. (lo "**Statuto**"), in relazione ad alcune novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha trasposto la direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 in materia di diritti degli azionisti (il "D.Lgs. 27/2010"). Tale decreto è stato già parzialmente recepito nello Statuto mediante la deliberazione adottata in data 10 novembre 2011 dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2365, comma 2, del codice civile e 22, lettera e) dello Statuto.

Le modifiche proposte sono altresì volte a inserire nello Statuto le previsioni necessarie al fine di attribuire piena efficacia alle disposizioni contenute negli artt. 27 e 31 della procedura adottata dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010 (il "**Regolamento Parti Correlate**"). Si segnala che su tali modifiche il comitato parti correlate della società ha manifestato parere favorevole con deliberazione unanime

Ciò posto, si illustrano di seguito le modifiche proposte agli articoli 12, 22, 26 e 28 dello Statuto.

Art. 12 dello Statuto

Il D. Lgs. 27/2010 ha introdotto l'articolo 135-undecies del TUF che istituisce la figura del "*rappresentante designato dalla società con azioni quotate*", ossia un soggetto che le società quotate nominano e identificano nell'avviso di convocazione di ogni assemblea, affinché i soci possano conferirgli – senza alcuna spesa – la propria delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. E' lasciata alle società emittenti la facoltà di prevedere nello statuto l'esclusione di tale disposizione legislativa.

Relativamente a tale punto, anche in ragione delle dimensioni della Società, si propone di inserire una clausola in virtù della quale la Società (e per essa il consiglio di amministrazione) valuterà di volta in volta se designare, per ciascuna assemblea, un rappresentante al quale i soci abbiano il diritto di conferire una delega con istruzioni di voto.

<u>Articolo 12</u>	<u>Articolo 12</u>
Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le deleghe possono essere conferite altresì in via elettronica in conformita' alla	Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le deleghe possono essere conferite altresì in via elettronica in conformita' alla

<p>normativa applicabile.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.</p>	<p>normativa applicabile.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.</p> <p>La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea</p>
---	--

* * *

Art. 22 dello Statuto.

L'art. 31 della procedura relativa alle parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione e resa pubblica sul sito internet della Società prevede, come consentito dal Regolamento Parti Correlate, alcune regole semplificate in caso di decisioni urgenti degli amministratori e di decisioni urgenti dell'assemblea correlate a situazioni di crisi aziendale.

Come previsto dal Regolamento Parti Correlate e dal medesimo art. 31 della procedura, tali regole semplificate saranno applicabili solo ove lo statuto consenta di farvi ricorso. A tal fine si propone pertanto la modifica dell'art. 22 dello Statuto

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 22</u></p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 22</u></p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli</p>
---	---

<p>amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <p>a) delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma codice civile;</p> <p>b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;</p> <p>d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;</p> <p>g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.</p> <p>h) l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa vigente.</p>	<p>amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <p>a) delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma codice civile;</p> <p>b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;</p> <p>d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;</p> <p>g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.</p> <p>h) l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>La procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione può prevedere il ricorso alle regole semplificate consentite dalla normativa applicabile con riferimento:</p> <p>a) agli atti degli amministratori da assumersi in caso di urgenza;</p> <p>b) alle deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di urgenza</p>
---	--

	collegata a situazioni di crisi aziendale.
--	--

* * *

Art. 26 dello Statuto.

In forza di quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate l'art. 27 della procedura relativa alle parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione e resa pubblica sul sito internet della Società prevede che la procedura medesima non si applichi alle deliberazioni, assunte dal consiglio di amministrazione, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'art. 2389, terzo comma, secondo periodo del Codice Civile indica in effetti che *“Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”*. Pare opportuno introdurre nello statuto sociale tale disposizione che amplia i poteri dell'assemblea ordinaria, fermo restando che sarà competenza dell'assemblea valutare – di caso in caso – se avvalersi o meno di tale facoltà.

<u>Articolo 26</u>	<u>Articolo 26</u>
<p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione potrà spettare un compenso annuo fisso determinabile dall'assemblea; tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo e fino a diversa determinazione dell'assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, come ripartire nel suo seno il compenso di cui sopra, salvo che al riguardo non provvede direttamente l'assemblea.</p> <p>La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>	<p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione potrà spettare un compenso annuo fisso determinabile dall'assemblea; tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo e fino a diversa determinazione dell'assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, come ripartire nel suo seno il compenso di cui sopra, salvo che al riguardo non provvede direttamente l'assemblea.</p> <p>La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>L'assemblea può tuttavia determinare un importo</p>

	<p>complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>
--	---

* * *

Art. 28 dello Statuto

In relazione alle modifiche introdotte da Consob con delibera del 14 dicembre 2010 n. 17952 al Regolamento 11971/1998 è necessario rettificare il termine ulteriore di presentazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale nel caso in cui entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998. Per evitare di aggiornare lo Statuto in caso di ulteriori modifiche regolamentari si propone di rinviare sul punto alla disciplina di volta in volta prevista da Consob.

<u>Articolo 28</u>	<u>Articolo 28</u>
<p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, con il ruolo di Presidente, e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista presentata dovrà indicare almeno un candidato sindaco effettivo e un candidato sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad</p>	<p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, con il ruolo di Presidente, e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista presentata dovrà indicare almeno un candidato sindaco effettivo e un candidato sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad</p>

<p>altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la presentazione delle liste degli amministratori ai sensi del precedente articolo 16, salvo quanto infra stabilito per il caso di mancata presentazione di una seconda lista entro il termine infra previsto.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I Sindaci che non sono in possesso del requisito professionale di cui sopra sono scelti tra coloro che siano iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un</p>	<p>altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la presentazione delle liste degli amministratori ai sensi del precedente articolo 16, salvo quanto infra stabilito per il caso di mancata presentazione di una seconda lista entro il termine infra previsto.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I Sindaci che non sono in possesso del requisito professionale di cui sopra sono scelti tra coloro che siano iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un</p>
---	---

<p>triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o</p>	<p>triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o</p>
--	--

di maggioranza relativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data; in tale caso la soglia prevista dal presente statuto per la presentazione delle liste è ridotta a metà.

Le liste depositate dovranno essere corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società; la certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998 con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (ivi compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società), nonché di una dichiarazione dei

di maggioranza relativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998, possono essere presentate liste ~~sino al quarto giorno successivo a tale data~~

entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento

Consob; in tale caso la soglia prevista dal presente statuto per la presentazione delle liste è ridotta a metà.

Le liste depositate dovranno essere corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società; la certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998 con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (ivi compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti

<p>medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voto sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 148, II comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. <p>In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti tali liste e senza che gli azionisti che hanno votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti possano votare.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con il sistema di</p>	<p>presso altre società), nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voto sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 148, II comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. <p>In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti tali liste e senza che gli azionisti che hanno votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti possano votare.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora non sia possibile</p>
--	---

<p>cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio Sindacale di cui al primo comma.</p> <p>La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.</p>	<p>procedere, in tutto o in parte, alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio Sindacale di cui al primo comma.</p> <p>La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.</p>
---	---

Le modifiche proposte non attribuiscono agli azionisti che non concorrono all'approvazione delle stesse il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Signori Azionisti,

qualora concordiate con le proposte di modifica sopra formulate, Vi proponiamo di approvare la seguente delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti della Prima Industrie S.p.A. del ___ aprile 2011, esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera

a) di modificare gli articoli 12, 22, 26 e 28 dello Statuto Sociale come di seguito indicato:

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le deleghe possono essere conferite altresì in via elettronica in conformita' alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.

La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea

Articolo 22

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma codice civile;*
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;*
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;*
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;*
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;*
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;*
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.*
- h) l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa vigente.*

La procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione può prevedere il ricorso alle regole semplificate consentite dalla normativa applicabile con riferimento:

- a) agli atti degli amministratori da assumersi in caso di urgenza;***
- b) alle deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.***

Articolo 26

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Al Consiglio di Amministrazione potrà spettare un compenso annuo fisso determinabile dall'assemblea; tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo e fino a diversa determinazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, come ripartire nel suo seno il compenso di cui sopra, salvo che al riguardo non provvede direttamente l'assemblea.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 28

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, con il ruolo di Presidente, e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista presentata dovrà indicare almeno un candidato sindaco effettivo e un candidato sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la presentazione delle liste degli amministratori ai sensi del precedente articolo 16, salvo quanto infra stabilito per il caso di mancata presentazione di una seconda lista entro il termine infra previsto.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del requisito professionale di cui sopra sono scelti tra coloro che siano iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima

convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998, possono essere presentate liste **entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob**; in tale caso la soglia prevista dal presente statuto per la presentazione delle liste è ridotta a metà.

Le liste depositate dovranno essere corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società; la certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorno prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998 con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (ivi compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società), nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voto sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 148, II comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti tali liste e senza che gli azionisti che hanno votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti possano votare.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente

necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio Sindacale di cui al primo comma.

La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.

b) di dare mandato ai componenti il consiglio di amministrazione, anche disgiuntamente fra loro ed eventualmente a mezzo di speciali procuratori, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e formalità comunque connessi o conseguenti alla presente delibera e per introdurre in quest'ultima le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese”.

Collegno (TO), 18 marzo 2011



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Gianfranco Carbonato